

Camera Penale di Firenze



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Presidente

Firenze, 1° febbraio 2020

Signora Presidente,
ad Ella, al signor Procuratore Generale, al rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura ed alle altre Autorità presenti va il saluto della Camera penale di Firenze, che mi onoro di presiedere.

Nello spazio che mi è stato assegnato affronterò due temi al centro dell'iniziativa delle Camere Penali: la *durata ragionevole dei processi* e *l'attuazione dei principi del giusto processo* nel quadro della riforma del processo penale, da una parte, la *condizione carceraria*, dall'altra.

Durata dei processi, prescrizione, giusto processo

Con un impegno di risorse, anche personali, senza pari, i penalisti italiani hanno dato vita, tra maggio e giugno scorsi, ad una imponente campagna di raccolta dei dati sul dibattimento penale di primo grado, sotto la direzione scientifica di Eurispes: a questo sforzo è stata chiamata anche la Camera penale di Firenze, con l'impegno di oltre 40 colleghi che hanno rilevato 750 processi, celebrati nel corso di 30 giornate d'udienza monocratica e 17 giornate d'udienza collegiale. Di ogni processo abbiamo annotato ogni dato disponibile: tipologia di imputazione, di attività processuale svolta, durata, motivi del rinvio, ampiezza del differimento, tipologia di esito.

I risultati preliminari sono già stati resi noti a margine di una recente astensione, ed a breve sarà pubblicato un volume che raccoglierà tutti i dati nazionali.

I dati fiorentini che già conosciamo scolpiscono, con la fredda efficienza dei numeri, un quadro assai preciso.

I procedimenti durano mediamente 6 udienze perché nell'85% dei casi il processo viene rinviato ad altra udienza.

I rinvii vengono però disposti - in almeno un caso su 5 - per ragioni che abbiamo definito *patologiche*, cioè estranee alla fisiologia del processo così come confermata dalla legge e dagli accordi di protocollo locali.



Nell'86% di questi casi *patologici*, il rinvio dipende da disfunzioni degli uffici (mancata citazione delle parti o dei testi del PM, mancanza del giudice titolare, eccessivo carico del ruolo, i più diversi problemi logistici): solo in un caso su 6 la responsabilità del rinvio è dell'imputato (impedito) o del suo difensore (che non ha citato i testi o che è impedito), ed in un solo caso su 20 esso incide sulla prescrizione del reato, perché in 19 casi su 20 il termine resta sospeso.

In 110 dei processi monitorati si è giunti a sentenza: di condanna nel 44% dei casi, di proscioglimento di merito nel 30%, di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova nel 10%, di prescrizione in appena il 5% dei casi.

V'è da chiedersi se davvero un sistema processuale oberato come il nostro possa permettersi di celebrare processi destinati per meno della metà dei casi ad una sentenza di condanna, e per una parte almeno equivalente al riconoscimento o dell'infondatezza della tesi accusatoria oppure della superfluità di un processo *tout court*.

Un secondo risultato significativo è l'impressionante marginalità - nel dibattimento a citazione diretta - dei riti alternativi 'tradizionali': patteggiamento ed abbreviato hanno numeri irrisori (meno del 6% del totale: un processo su 16), superati dalla messa alla prova, con cui si definisce invece l'8% dei processi.

Il dato dovrebbe far riflettere: la MAP, come la chiamiamo gergalmente, *funziona* perché è un rito definitorio che mantiene intatta la sua natura premiale, pur essendo tutt'altro che priva di concreto contenuto, anche in funzione riparatoria.

Diversamente, il patteggiamento, oramai equiparato ad una sentenza di condanna sotto ogni significativo profilo accessorio, ha di fatto perduto la sua natura premiale, mentre un abbreviato vissuto come implicita ammissione di colpevolezza e restio - nella prassi - a significative integrazioni probatorie non svolge alcuna reale attrattiva.

Il numero finale è sconcertante: va a rito ordinario l'86% dei processi.

Un ultimo dato significativo è quello della durata media delle udienze per singolo processo, e dell'ampiezza dei rinvii: un'udienza dinanzi al giudice monocratico dura in media 14 minuti, con un rinvio medio a 200 giorni, cioè a circa 7 mesi: dinanzi al collegio i numeri appaiono più ragionevoli, durata media di un'ora circa, rinvio a circa 5 mesi.



Il Presidente

In questo quadro, connotato di evidenti profili di irrazionalità e fortemente condizionato dalle disfunzioni degli uffici, va affrontato il tema della prescrizione e della sua sciagurata riforma.

E' anzitutto evidente - perché i dati lo dimostrano - che essa non ha niente a che fare con le pretese *tattiche dilatorie* degli avvocati: gli arresti patologici del processo dipendono per l'85% dei casi dalle disfunzioni degli uffici, e quando dipendono invece dalla difesa determinano effetti sulla prescrizione in un solo caso su 20.

Alla perdurante campagna di mistificazione su questo istituto (il cui primo caposaldo è quello secondo cui la prescrizione sarebbe l'opera demoniaca di fumisterie da azzecagarbugli dinanzi alle quali il sistema sarebbe totalmente sprovvisto di rimedi) rispondiamo dunque con la forza pacata dei numeri.

Quei medesimi numeri dicono anzi - ed abbiamo perso la voce a forza di ripeterlo - che ben oltre il 50% delle prescrizioni maturano prima ancora che inizi un dibattito, in una fase in cui, per dirla con semplicità, gli avvocati "*non hanno ancora toccato palla*".

Un residuo 25% del totale delle prescrizioni matura poi in primo grado, ed un altro 25% in appello (sappiamo tutti che nel procedimento in Cassazione i numeri sono trascurabili). Ed anche questo è un dato - ufficiale - che da solo dimostra la perfetta inutilità della riforma Bonafede, animata da una sorta di ossessione per quel 25% di prescrizioni sulle quali è in grado di influire, condannando appellati ed appellanti all'ergastolo processuale, cui si accompagna però un robustissimo ed indulgente silenzio verso il 75% delle prescrizioni che maturano prima di una qualsiasi sentenza.

La verità che dobbiamo raccontare ai cittadini, senza infingimenti ed indulgenze verso nessuno, è nota a tutti gli operatori del settore penale: la prescrizione è oggi l'unico istituto in grado di cadenzare lo sviluppo del processo, da un lato assicurando alle parti un minimo di certezza sui tempi dell'accertamento, e dall'altro lato fungendo da stimolo alle sue concrete scadenze temporali.

Su un piano più generale e sistematico, la prescrizione è l'unico residuo strumento che consente un minimo governo dei numeri della giurisdizione penale, senza il quale il sistema giungerebbe rapidamente al definitivo collasso.

Ciò che vale specialmente dopo l'abrogazione *de facto* dell'istituto dell'amnistia, prima vittima dell'isteria giustizialista, che tuttavia in passato, con le sue regolari ricorrenze più o meno quadriennali, aveva contribuito efficacemente a svolgere un analogo effetto-calmiere sui ruoli dei giudizi penali.



Oggi è la prescrizione a dettare il calendario dei processi, regolando le priorità, orientando i ruoli, conformando i calendari, sgombrando dal tavolo dei giudici arretrati ingovernabili o ingovernati.

Fissare un limite temporale alla potestà punitiva dello Stato è una esigenza di civiltà: specialmente in un sistema, quale il nostro, che non fornisce, né fornirà a breve, alcuna garanzia endogena di efficienza del processo.

Garantire un termine certo entro cui lo Stato deve fornire una risposta definitiva di giustizia è doveroso tanto nei confronti dell'innocente, quanto nei confronti del colpevole: perché ogni imputato ha diritto di programmare la propria esistenza e di fare progetti per il futuro (decidere se mettere su famiglia, se fare un figlio, se intraprendere una professione o una iniziativa imprenditoriale, etc.), anche tenendo in conto la possibilità, o la necessità, di espiare una pena.

La riforma infligge una ferita profonda ai principi del diritto penale liberale: rendendo l'imputato un *perenne giudicabile*, mostra totale indifferenza al fatto che il processo è già in sé una pena; consentendo il perseguimento senza fine dei fatti sol perché provvisoriamente giudicati, opera il rovesciamento del principio liberale *in dubio pro reo* nel principio autoritario *in dubio pro re publica*; abolendo ogni rimedio per il superamento di limiti di tempo già amplissimi per l'accertamento processuale, sacrifica i diritti individuali alle inefficienze del sistema; consentendo che la punizione sia inflitta dopo decenni ad una persona oramai *diversa* da quella che commise il reato, disconosce il fondamento costituzionale della pena tesa alla risocializzazione.

Le modifiche che si ipotizzano nel dibattito di questi giorni sono persino peggiori del male: differenziare l'assolto dall'imputato significa valorizzare la sentenza di condanna di primo grado come *indizio di reità*, in contrasto con il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, che non ammette gradualismi. Immaginare corsie preferenziali per gli appelli contro i proscioglimenti significa anteporre la *ragion di Stato* ai diritti di libertà individuali. Infliggere l'*ergastolo processuale* al condannato in primo grado equivale a considerarlo come un presunto innocente *di serie B*.

Contro la riforma della prescrizione le Camere penali hanno immediatamente mobilitato, coagulando un granitico consenso trasversale, l'intera accademia italiana: non c'è un solo autorevole professore, ordinario o associato, di diritto o procedura penale, che si sa pubblicamente espresso in favore di questa riforma. Al contrario, 150 illustri accademici hanno firmato un pubblico appello contro di essa; decine di costoro hanno manifestato assieme a noi in questi dodici mesi di



Il Presidente

mobilitazione continua, da ultimo martedì scorso a Roma in un affollato convegno a pochi passi dalla Camera dei Deputati; le Associazioni dei professori di diritto e di procedura penale hanno approvato pubblici documenti di aperta critica alla legge Bonafede.

Tutto questo avrà pure un senso!

Ed invece, il parere autorevole dell'Accademia è stato ignorato, così come nessun effetto ebbero un anno addietro le audizioni di professori, magistrati ed avvocati dinanzi alle Commissioni parlamentari che discutevano del progetto di legge, e che pure espressero inequivoca contrarietà al progetto stesso.

E' un segnale inquietante di indifferenza verso gli operatori del settore, che è tuttavia perfettamente coerente con una stagione politica e sociale, come quella attuale, segnata dal divorzio tra *sapere* e *potere*, in cui si teorizza come genuina la sola parola istintiva ed inesperta, anche nelle materie più complesse.

L'intuizione emozionale reclama così, e purtroppo ottiene da una politica oramai incapace di mediazione, una assoluta primazia nelle ragioni di politica criminale, in una prospettiva per la quale le analisi semplici ed intuitive sono perciò stesso le sole vere, e qualsiasi declinazione di razionalità che tenti di offrire letture articolate di fenomeni complessi nasconde inganni.

E' una deriva esiziale, questa, per l'ordinamento penale, fondato su principi di libertà e garanzia che sono congenitamente *contro-intuitivi*, che certo non sono stati formulati per suonare come accattivanti ed aggregare consenso emotivo, ma che debbono fungere invece come argini di razionalità alle pulsioni *pro-intuitive* della giustizia sommaria.

Resistere a questa deriva è un dovere morale della comunità dei giuristi.

Sia chiaro tuttavia (lo dico per rispondere all'altro caposaldo della campagna di disinformazione, secondo cui la prescrizione sarebbe istituito caro agli avvocati perché consentirebbe di *farla fare franca* ai propri assistiti) che nessuno di noi pensa, né mai ha pensato, che la prescrizione - non come istituto, ma come *effetto* - sia *un valore in sé*.

La dichiarazione di prescrizione segna sempre una sconfitta: del sistema processuale, del bisogno di giustizia delle parti e della collettività, della credibilità del sistema nel suo complesso.

Anche per questa ragione l'irragionevole durata dei processi è problema da noi avvertito in tutta la sua drammatica impellenza, senza riserve.



Il Presidente

Le Camere Penali hanno da tempo indicato, nei tavoli di confronto con il Ministro e con la magistratura associata, le priorità di riforma che consentirebbero di aggredire il fenomeno: rivitalizzare ed ampliare la portata dei riti alternativi; rafforzare tutti gli strumenti di filtro all'esercizio dell'azione penale, *in primis* restituendo senso e *dignità* all'udienza preliminare; por mano drasticamente al numero delle fattispecie di rilevanza penale.

Infine: occorre ripensare profondamente e seriamente, senza preconcetti, il principio di obbligatorietà dell'azione penale, lodevolmente ispirato al valore dell'eguaglianza, che è però nei fatti negato, in nome di un permanente stato di necessità, dalle scelte inevitabili ed inevitabilmente discrezionali che si compiono quotidianamente negli uffici di Procura, nel tentativo di mandare avanti una macchina fisiologicamente incapace di perseguire tutto.

In quel 50% di prescrizioni che si consumano prima dell'esercizio dell'azione penale sta il dato manifesto del fenomeno: *il Re è nudo*, e non dobbiamo aver paura di dirlo ad alta voce.

La netta riduzione del numero dei dibattimenti è l'unica strada per una effettiva riduzione dei tempi del processo penale in Italia: non certo quella della previsione immaginifica di tempi massimi prefissati per legge ed assistiti da iperboliche quanto inefficaci sanzioni disciplinari.

Ma il perseguimento di questo obiettivo deve avere come contropartita l'assoluta intangibilità dei principi fondativi della prova penale nel dibattimento: oralità, immediatezza, contraddittorio tra le parti.

Le ultime stesure della bozza di legge delega per l'annunciata *riforma del processo penale* disegnano un quadro di criteri che minano alla radice i fondamenti del rito accusatorio, soprattutto con l'introduzione di norme che legittimano il ricorso sistematico alla lettura degli atti (dunque alla valorizzazione della prova raccolta nelle indagini fuori del contraddittorio), e che tendono esplicitamente alla manomissione del diritto di impugnazione.

Se questo è il percorso che si intende intraprendere, non potrà non aprirsi - con profondo rammarico, ma inevitabilmente - una stagione conflittuale senza precedenti: ci batteremo strenuamente per opporci a questa deriva, in difesa dell'art. 111 della Costituzione.

Ancora, ci preoccupano gli attacchi, sempre più virulenti, alla dignità del difensore ed alla stessa funzione difensiva, bollata apertamente come parassitaria



e speculativa, alla stregua di una rappresentazione dell'avvocato come soggetto eticamente inaffidabile, che orienta le proprie scelte pensando solo al proprio tornaconto, e nei casi più gravi agisce come un favoreggiatore che s'adopera per consentire ai colpevoli di farla franca.

Il senso di responsabilità dovrebbe indurre chi ricopre ruoli di responsabilità a non trattare con tanto disinvolto sarcasmo la materia di cui son fatti i principi fondativi del patto sociale, tra i quali l'inalienabilità del diritto di difesa.

Ma non crediamo che la voce - per quanto ubiqua e tonitruante - di taluni magistrati interpreti di una idea sbrigativa ed autoritaria della giustizia penale (e che ciò nondimeno sarebbe improprio pretendere di censurare) siano per ciò solo la voce della magistratura tutta: siamo anzi fermamente convinti del contrario, se non altro perché quell'idea è tutta, e perfettamente, fuori dal perimetro dei principi costituzionali.

La condizione carceraria

Le carceri, infine.

Il discorso sulla condizione carceraria in Toscana deve aprirsi ricordando i gravissimi fatti occorsi all'interno dell'istituto di San Gimignano, di cui si è avuta notizia negli scorsi mesi a seguito dell'applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale per un brutale pestaggio che sarebbe stato perpetrato ai danni di un detenuto, rubricato come reato di *tortura*.

Il processo accerterà le eventuali responsabilità individuali: ma lo spaccato di vita carceraria che emerge, in tutta la sua brutale crudeltà, dalle indagini affidate alla stessa Polizia Penitenziaria ci impedisce comunque di distogliere lo sguardo, ed interpella le coscienze di ciascuno di noi - come cittadini prima che come operatori della Giustizia - sulle enormi responsabilità che il nostro Paese porta per le disumane condizioni di vita in cui costringe le persone private della libertà.

D'altra parte, sono qui dinanzi a voi per il quarto anno consecutivo a descrivere fatti ed elencare numeri che tratteggiano un quadro non invariato, ma in sensibile e continuo peggioramento.

Ieri mattina Sollicciano ospitava 807 persone detenute: erano 761 un anno fa, 715 due anni fa, meno di 700 tre anni fa.

In due anni, in uno stesso spazio già straordinariamente sovraffollato, sono affluite altre 100 persone.



Il Presidente

Ovviamente la capienza del carcere non è mutata, ed anzi è un poco diminuita: 464 ieri mattina i posti regolamentari, 488 l'anno scorso.

Il tasso di affollamento è così passato in un anno dal 156% al 174%.

Mal contato, siamo oramai al doppio delle presenze consentite.

L'ironia della sorte ha voluto che nelle stesse ore in cui a Ferragosto eravamo a constatare tassi di sovraffollamento analoghi a questo, le cronache locali davano conto della clamorosa chiusura di alcuni locali versiliesi, avvenuta con pubblica indignazione, per il superamento della capienza regolamentare: a Sollicciano è questa invece la condizione ordinaria, non del breve volgere d'una serata danzante, bensì della vita quotidiana di centinaia di persone, ammassate in locali incandescenti d'estate e gelidi d'inverno, invasi da acqua di origine indecifrabile che fuoriesce dagli scarichi delle docce, esondando per celle e corridoi.

Condizioni che causerebbero l'immediata chiusura di qualsiasi struttura, ma non del carcere: qui, evidentemente, sicurezza, diritti, dignità dei detenuti non valgono tanto quanto quelli dei liberi, con buona pace della Costituzione e della legge.

Questa assuefazione alla illegalità conclamata ha del paradossale: si manifesta proprio nel luogo ove lo Stato punisce chi ha violato la legge, per confermarne idealmente il valore ed indurre il condannato a non violarla più.

E' la cronaca surreale di un fallimento annunciato.

Degli 807 detenuti di Sollicciano, ben 300 sono in custodia cautelare, è il 40% dell'intera popolazione carceraria.

L'esperienza quotidiana insegna che una parte non irrisoria di questi saranno assolti: sono gli *innocenti in carcere* di cui taluno ha improvvidamente negato l'esistenza, e che pure sono circa un migliaio l'anno (o meglio: 1.000 sono quelli che chiedono e poi ottengono una riparazione monetaria, altri non la chiedono, e ad altri si risponde che è vero, l'errore c'è stato, ma anche un po' per colpa loro...).

Certo, realismo impone di riconoscere che è assai difficile eliminare del tutto il margine d'errore: ma con la medesima onestà intellettuale dovremmo anche riconoscere che gli effetti dell'errore umano sono esasperati da un eccessivo e criticabile ricorso alle misure cautelari.



Il Presidente

Che in un carcere come Sollicciano 2 detenuti su 5 siano in attesa di sentenza definitiva è cosa che lascia francamente senza parole: anche senza considerare che tra di loro vi è una parte di quei 1.000 ingiustamente detenuti.

Non indugio nella materiale descrizione di quel che hanno visto i nostri occhi, a Ferragosto e poi nuovamente il 30 novembre, entrando nei luoghi del carcere.

Potremmo dire, ripetendo il titolo di un celebre scritto di Piero Calamandrei del 1948 con cui denunciava con indignazione la condizione delle carceri italiane: *Bisogna aver visto*. Nel chiedere con forza l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle carceri, intervenendo alla Camera dei Deputati il 27 ottobre 1948 disse: *"In Italia il pubblico non sa abbastanza - e anche qui molti deputati non sanno - che cosa siano certe carceri italiane. Bisogna vederle, bisogna esserci stati, per rendersene conto. Vedere: questo è il punto essenziale"*.

"Bisogna aver visto" è anche il titolo del Convegno dell'Università fiorentina nel corso del quale è stato presentato il film-documentario sul viaggio nelle carceri compiuto dai Giudici della Corte Costituzionale: una iniziativa dal fortissimo significato simbolico e morale per ricordare - come ha scritto il Presidente Lattanzi - *"che la Costituzione appartiene a tutti, in particolare ai più deboli"*.

Forse non è un caso che proprio il 2019 è l'anno in cui tanto la Corte Costituzionale quanto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo hanno riaffermato, in due importantissime decisioni in materia di ergastolo ostativo, i principi fondamentali che debbono presidiare l'esecuzione penale: l'una dichiarando l'illegittimità costituzionale delle presunzioni assolute che impediscono l'accesso ai permessi ai condannati di mafia che non collaborano con la giustizia, l'altra dichiarando la pena perpetua che discende dall'art. 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario contraria ai principi della Convenzione.

Le due decisioni hanno suscitato commenti e polemiche: dinanzi alle quali mi piace ricordare la reazione francamente stupita del presidente Lattanzi, proprio nel corso del Convegno fiorentino, che ha ricordato da una parte la giurisprudenza della Corte sulla necessità di garantire a ciascun condannato una valutazione individualizzata, e dall'altra parte lo stretto legame tra il *diritto alla speranza* e la funzione risocializzatrice della pena fissata dall'art. 27 Cost.

Il problema del carcere non può essere declinato, infatti, in termini solo logistico-edilizi, che pure attingono il livello più elementare dei diritti della persona.



Il Presidente

L'indifferenza alle condizioni di vita dei detenuti e l'apparente irrimediabilità della situazione carceraria affondano le radici in un terreno ideologico pervaso da una sorta di *ossessione emotiva* per la pena detentiva, da una idea del carcere come luogo di neutralizzazione fisica se non di 'marcescenza' del colpevole, per cui la sola evocazione dei diritti dei carcerati viene subito bollata come buonismo *radical chic*: idea che ha partorito riforme improntate a parossistici aumenti di pena ed alla riduzione degli spazi per le misure alternative.

Mai come in questo contesto la difesa dei principi di garanzia è contro-intuitiva: nel dibattito pubblico è assai più facile indulgere alla logica della vendetta collettiva, strumentalizzando il dolore e la rabbia delle vittime per chiedere a gran voce pene esemplari ed indefettibili, meglio se durissime e disumane.

Ed invece è proprio guardando al carcere che dovremmo chiederci che democrazia vogliamo essere.

Sospendere la tutela dei diritti in carcere è sciaguratamente pericoloso, oltre che immorale: parafrasando Voltaire, il grado di *libertà* di un popolo si giudica dalla condizione delle sue carceri, perché il diritto che si nega ad un detenuto prima o poi si negherà ad ogni cittadino.

* * *

Mi sia consentito concludere questo intervento con una nota personale, essendo questa di oggi, per limiti di mandato, l'ultima cerimonia cui prenderò parte nella veste di rappresentante della Camera Penale fiorentina.

Intendo ringraziarLa, signora Presidente, per l'attenzione che sin dal Suo insediamento ha mostrato verso l'avvocatura penalista associata, che ha costantemente coinvolto nei tavoli di confronto sui temi della giurisdizione penale, confronto cui abbiamo convintamente partecipato in spirito di leale e franca collaborazione, in nome dei principi liberali e del giusto processo alla cui attuazione è costantemente rivolta la nostra iniziativa.

A Ella Signor Presidente, ai Giudici, ai Magistrati dell'Ufficio del Pubblico Ministero, agli Avvocati e agli operatori del Distretto della nostra Corte, i migliori auguri di buon lavoro.

Luca Bisori